STATIZZAZIONE DI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

Art. 12 (Convenzione Liceo musicale "Felice Evaristo Dall'Abaco")

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, restera' temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipulazione della convenzione. L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto, sara' a carico dell'Amministrazione comunale.

Versione in vigore dal 20 settembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Statizzazione di istituti musicali pareggiati
Estremi	Legge 8 agosto 1977, n. 663
Partizione	Convenzione Liceo musicale "Felice Evaristo Dall'Abaco"
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/statizzazione-di-istituti-musicali-pareggiati/convenzione-liceo-musicale-felice-evaristo-dall-abaco-art-12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it